

Causa C-505/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

3 luglio 2019

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania)

Data della decisione di rinvio:

27 giugno 2019

Ricorrente:

WS

Resistente:

Repubblica federale di Germania

**VERWALTUNGSGERICHT WIESBADEN
(TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI WIESBADEN)**

ORDINANZA

Nel procedimento contenzioso amministrativo promosso da

WS

Ricorrente

[omissis]

contro

la Repubblica federale di Germania,

[omissis]

Resistente

in materia di

normativa sulla protezione dei dati [**Or. 2**]

il Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden) [omissis]

in data 27 giugno 2019 ha deciso quanto segue:

1. Il procedimento è sospeso.
2. Il procedimento è rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE, affinché essa si pronunci sulle seguenti questioni pregiudiziali:
 - a) Se l'articolo 54 della CAAS, nel combinato disposto con l'articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osti anche al mero avvio di un procedimento penale per il medesimo fatto in tutti gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 1999/435/CE, del 20 maggio 1999, GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 13; in prosieguo: la «CAAS»), nel caso in cui il procuratore della repubblica tedesco abbia archiviato un procedimento penale precedentemente promosso, dopo che l'imputato abbia assolto taluni obblighi e, in particolare, abbia provveduto al versamento di una determinata somma fissata dal procuratore della repubblica medesimo.
 - b) Se l'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel testo consolidato del 7 giugno 2016, GU C 202, pag. 1, 47; in prosieguo: il «TFUE»), osti a che gli Stati membri diano esecuzione a richieste di arresto presentate da Stati terzi nell'ambito di un'organizzazione internazionale quale l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) qualora la persona interessata dalla richiesta di arresto sia un cittadino dell'Unione e lo Stato membro di cui sia cittadino abbia comunicato all'organizzazione [**Or. 3**] internazionale e, quindi, anche agli Stati membri, i propri dubbi in merito alla compatibilità della richiesta di arresto con il principio del *ne bis in idem*.
 - c) Se l'articolo 21, paragrafo 1, del TFUE, osti anche al mero avvio di un procedimento penale e all'arresto provvisorio negli Stati membri di cui l'interessato non possieda la cittadinanza, qualora ciò sia in contrasto con il principio del *ne bis in idem*.
 - d) Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, nel combinato disposto con l'articolo 54 della

CAAS e con l'articolo 50 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri siano obbligati ad emanare norme dirette a garantire che, nel caso di una procedura di estinzione dell'azione penale in uno Stato contraente, sia escluso, in tutti gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 13), di dar seguito a segnalazioni «Red Notice» dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), che potrebbero condurre ad un nuovo procedimento penale.

- d2) Se un'organizzazione internazionale quale l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) possieda un livello adeguato di protezione dei dati, in assenza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 ovvero garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680.
- e) Se gli Stati membri possano continuare a trattare dati registrati da Stati terzi presso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) in una circolare di segnalazione («Red Notice»), soltanto a condizione che lo Stato terzo, con la circolare di segnalazione, diffonda una richiesta di arresto ed estradizione e faccia richiesta di arresto, che non sia in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con il principio del *ne bis in idem*.
3. Si chiede che il presente rinvio pregiudiziale sia trattato con il procedimento pregiudiziale d'urgenza previsto dall'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. **[Or. 4]**

Motivi

I.

1. Ai sensi dell'**articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** (GU 2016, C 202 del 7 giugno 2016, pag. 389; in prosieguo: la «Carta»):
«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».
2. Ai sensi dell'**articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** (nella versione consolidata del 7 giugno 2016, GU C 202, pag. 1, 47):
«Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».

3. Ai sensi dell'**articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen** del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, del 19 giugno 1990 (GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»):

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

4. L'**articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la [Or. 5] decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GU L 119, pag. 89), stabilisce:

«Principi applicabili al trattamento di dati personali

Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito e corretto;*
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità;*
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;*
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;*
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;*
- f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali».*

5. L'**articolo 8 della direttiva (UE) 2016/680** recita:

«Liceità del trattamento»

1. *Gli Stati membri dispongono che il trattamento sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e si basa sul diritto dell'Unione o dello Stato membro.*
2. *Il diritto dello Stato membro che disciplina il trattamento nell'ambito di applicazione della presente direttiva specifica quanto meno gli obiettivi del trattamento, i dati personali da trattare e le finalità del trattamento». [Or. 6]*

II.

6. Il ricorrente contesta una circolare di segnalazione («Red Notice») di uno Stato non membro dell'Unione europea, registrata presso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). Ai sensi dell'articolo 82 delle *Data Processing Rules* (norme in materia di trattamento dei dati) dell'Interpol, l'obiettivo di una segnalazione «Red Notice» è identificare il luogo di soggiorno e arrestare una persona ai fini dell'extradizione. La richiesta di arresto è fondata sull'accusa di corruzione nei confronti del ricorrente. Proprio a causa di tale accusa di corruzione, la Staatsanwaltschaft München I (Procura della repubblica di Monaco di Baviera I, Germania) ha condotto indagini preliminari che sono state infine sospese a fronte del pagamento di un'ammenda, ai sensi dell'articolo 153a, paragrafo 1, primo periodo, della Strafprozessordnung (codice di procedura penale tedesco; in prosieguo: la «StPO») (sulla questione se il procuratore della repubblica costituisca un'autorità indipendente, vedi la sentenza del 27 maggio 2019 nella causa C-509/18, ECLI:EUC:2019:457; sulla questione dell'indipendenza del giudice, vedi il procedimento C-272/19). Troverebbe dunque applicazione il principio del *ne bis in idem*, con estinzione dell'azione penale, considerato che il procuratore della repubblica di uno Stato membro, senza l'intervento di un giudice, ha archiviato un procedimento penale promosso nella Stato membro medesimo, dopo che l'imputato ha assolto taluni obblighi e, in particolare, ha provveduto al versamento di una determinata somma stabilita dal procuratore della repubblica medesimo [Corte di giustizia, sentenza del 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-385/01, Hüseyin Gözütok (C-187/01) e Klaus Brügge (C-385/01), cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2016, C-486/14].
7. La «Red Notice» di uno Stato non membro dell'Unione europea ha lo scopo di fermare il ricorrente con un ordine di carcerazione tramite l'Interpol in tutti gli attuali 190 Stati contraenti e, quindi, anche in tutti gli Stati Schengen. Nel 2013, la Repubblica federale di Germania ha fatto introdurre un «addendum» da parte di Interpol, secondo il quale l'ufficio centrale nazionale – Bundeskriminalamt (Ufficio federale di polizia criminale) – intende applicare il principio del *ne bis in idem* ai fatti su cui si basa la segnalazione. Restando in vigore la «Red Notice», il ricorrente non può conseguentemente soggiornare in alcuno degli Stati membri

dell'Unione europea e nello spazio Schengen senza correre il rischio di essere indebitamente arrestato, dal momento che tutti gli Stati – nonostante il riferimento al principio del *ne bis in idem* – lo hanno collocato nelle liste di segnalazione, evidentemente a causa della «*Red Notice*». [Or. 7]

8. La resistente ha dichiarato che il ricorrente non deve essere inserito nel sistema d'informazione Schengen (SIS). Tuttavia, secondo ricerche effettuate dal ricorrente, egli risulta registrato nelle banche dati nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati Schengen.
9. Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/680, il trattamento di dati personali – nella fattispecie della «*Red Notice*» – è lecito solo se e nella misura in cui esso sia necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 e si basi sul diritto dell'Unione o dello Stato membro.
10. L'applicabilità dell'articolo 54 della CAAS, nel combinato disposto con l'articolo 50 della Carta, deve quindi sussistere anche in assenza di registrazione nel SIS. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, riguardo all'articolo 54 della CAAS:
11. *«Il principio del ne bis in idem sancito da tale articolo mira non solo ad evitare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che una persona giudicata con sentenza definitiva venga perseguita, per il fatto di esercitare il suo diritto di libera circolazione, per gli stessi fatti sul territorio di diversi Stati contraenti, al fine di garantire la certezza del diritto attraverso il rispetto delle decisioni degli organi pubblici divenute definitive, in assenza di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri»*

(Corte di giustizia, sentenza del 28 settembre 2006, C-150/05, Van Straaten, punto 44; cfr. anche Corte di giustizia, sentenze del 27 maggio 2014, C-129/14 PPU, Spasic, punto 63; del 28 settembre 2006, C-150/05, Van Straaten, punto 45 seg.; del 9 marzo 2006, C-436/04, Van Esbroeck, punto 33; del 10 marzo 2005, C-469/03, Miraglia, punto 32).
12. L'articolo 54 della CAAS esprime un corollario fondamentale del principio di fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei rispettivi sistemi di giustizia penale. Ciò vale anche e in particolare laddove le diverse legislazioni penali degli Stati contraenti colleghino conseguenze giuridiche diverse al fatto (Corte di giustizia, sentenze del 28 settembre 2006, C-150/05, Van Straaten, punto 44; del 28 settembre 2016, C-467/04, Gasparini, punto 30; del 9 marzo 2006, C-436/04, Van Esbroeck, punto 31).
13. La limitazione dell'applicazione dell'articolo 54 della CAAS ai reati inseriti nel SIS sarebbe incompatibile con tali finalità. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la tutela dell'interessato nonché il principio della [Or. 8] fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei rispettivi sistemi di giustizia penale devono poter valere anche per reati non inseriti nel SIS.

14. Nella sentenza del 6 settembre 2016, C-182/15 (Aleksis Petruhhin c. Latvijas Republikas Generalprokuratūra, ECLI:EU:C:2016:630), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che il diritto dell'Unione, rappresentato dall'articolo 21 TFUE, trova applicazione anche nei rapporti tra uno Stato membro e uno Stato terzo riguardo alle estradizioni (ivi, punto 30). Null'altro può essere applicato nelle relazioni tra uno Stato membro e uno Stato terzo quando un'organizzazione internazionale come l'Interpol è intervenuta e trasmette richieste di arresto e altre richieste di polizia criminale. I rischi per la libera circolazione dei cittadini dell'Unione derivanti dal fatto che venga reso impossibile il soggiorno in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine, con il rischio di un'estradizione illecita a causa di una violazione del principio del *ne bis in idem* e, pertanto, con un'incriminazione in uno Stato terzo in contrasto con il diritto dell'Unione, possono essere affrontati solo mediante una siffatta interpretazione ampia dell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, la tutela esistente in virtù della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 settembre 2016, C-182/15 (Aleksis Petruhhin c. Latvijas Republikas Generalprokuratūra, ECLI:EU:C:2016:630) contro un'estradizione illecita, mediante la concessione della possibilità, allo Stato membro, di cui la persona interessata dalla «Red Notice» sia cittadino, di emettere un mandato di arresto europeo (ivi, punto 48) non può spiegare alcun effetto nel caso di specie, poiché il principio del *ne bis in idem* osta di per sé all'emissione di un mandato di arresto europeo.
15. Anche in considerazione del fatto che gli Stati membri, nell'esaminare la richiesta di arresto, come illustrato, devono applicare l'articolo 21, paragrafo 1, del TFUE e quindi il diritto dell'Unione, devono essere garantiti i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella specie dall'articolo 50 (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 settembre 2016, C-182/15, Aleksis Petruhhin c. Latvijas Republikas Generalprokuratūra, ECLI:EU:C:2016:630, punto 52).
16. L'articolo 54 della CAAS, nel combinato disposto con l'articolo 50 della Carta, sancisce espressamente non soltanto il principio del *ne bis in idem*, ma anche il divieto di un ulteriore perseguimento [Or. 9] in tutti gli Stati Schengen. Una condanna definitiva ai sensi delle suddette disposizioni, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sussiste anche nel caso di un'archiviazione del procedimento ai sensi dell'articolo 153a, paragrafo 1, primo periodo, StPO, una volta assolti gli obblighi imposti [Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-385/01, Hüseyin Gözütok (C187/01) e Klaus Brügge (C-385/01), punto 27 segg.].
17. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, il trattamento è lecito solo se fondato sul diritto dell'Unione. Inoltre, ai sensi del considerando 2 e del considerando 93 della direttiva (UE) 2016/680, la direttiva (UE) 2016/680 è intesa a tutelare i «diritti e le libertà fondamentali» delle persone fisiche. Secondo il considerando 25 della direttiva (UE) 2016/680, i «diritti e le libertà

fondamentali» devono essere espressamente presi in considerazione anche nello scambio con Interpol. L'articolo 54 della CAAS e l'articolo 50 della Carta costituiscono diritto dell'Unione e il diritto di cui all'articolo 50 della Carta rappresenta un diritto fondamentale sancito dal diritto dell'Unione. Orbene, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, primo periodo, della Carta, le disposizioni della medesima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Tuttavia, gli Stati membri applicano il diritto dell'Unione in tal senso anche nell'attuazione di direttive (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15, Baldetti, punto 16; Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013, C-617/10, Akerberg Fransson, punto 25).

18. Ciò significa che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, il trattamento può essere lecito solo se compatibile con l'articolo 54 della CAAS, con l'articolo 50 della Carta e con l'articolo 21 del TFUE.
19. La trasmissione della richiesta di arresto e di estradizione nella forma di «*Red Notice*» costituisce un trattamento di dati personali ai sensi della direttiva (UE) 2016/680.
20. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, la direttiva si applica al trattamento dei dati personali «a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica». **[Or. 10]**
21. A norma dell'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680, ai fini della direttiva medesima, si intende per dati personali qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Per trattamento, ai sensi dell'articolo 3, punto [2], della direttiva, si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e «applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».
22. Tali condizioni ricorrono nel caso di specie. La trasmissione dei dati contenuti nella «*Red Notice*» in sistemi nazionali di segnalazione serve al perseguimento di reati o all'esecuzione di una pena, tuttavia per uno Stato terzo. Si tratta di informazioni che riguardano una persona fisica identificabile. Il processo di trasferimento è un'operazione di conservazione. Inoltre, ciò implica un uso di dati personali, poiché questi servono nel sistema nazionale di segnalazione come base per le indagini ai fini dell'arresto e, eventualmente, della consegna allo Stato terzo.

23. Tuttavia, qualora il trattamento fosse lecito solo se compatibile con l'articolo 54 della CAAS, con l'articolo 50 della Carta e con l'articolo 21, paragrafo 1, del TFUE, le richieste di segnalazione dovrebbero essere cancellate negli Stati membri. L'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, prevede che, qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali inesatti o che sono stati trasmessi dati personali illecitamente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2016/680. Tuttavia, questo non avviene.
24. L'Interpol non cancella i dati. Tutti gli Stati membri sono affiliati all'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). Per svolgere la propria missione, l'Interpol riceve, conserva e diffonde dati personali nell'intento di aiutare le autorità competenti a prevenire e combattere la criminalità internazionale. «È pertanto opportuno rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Interpol promuovendo un **[Or. 11]** efficace scambio di dati personali assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. Qualora i dati personali siano trasferiti dall'Unione a Interpol e a paesi che hanno distaccato membri presso Interpol, dovrebbe trovare applicazione la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative ai trasferimenti internazionali. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme specifiche definite nella posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio» [considerando 25 della direttiva (UE) 2016/680].
25. Non risulta che sia stata data attuazione all'articolo 40 della direttiva (UE) 2016/680 (cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali) e ciò non è nelle intenzioni del governo federale, stando alle relative osservazioni della resistente. Secondo tale disposizione, in relazione a un'organizzazione internazionale quale l'Interpol, occorrerebbe adottare misure appropriate per:
- a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;
 - b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;
 - c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
 - d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi. **[Or. 12]**

26. Non si è a conoscenza di misure in tal senso.
27. L'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, ma anche l'articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680, disciplinano soltanto il caso della trasmissione dei dati all'Interpol. **Il caso contrario, ovvero di trasmissione di dati dall'Interpol agli Stati membri**, non è disciplinato nella direttiva (UE) 2016/680. Ciò significa che la direttiva (UE) 2016/680 contiene una lacuna normativa che deve essere colmata. Se, nonostante il principio del *ne bis in idem*, l'Interpol non si astiene dalla trasmissione della «Red Notice» a tutti gli Stati membri e non ne garantisce la tempestiva cancellazione, il giudice del rinvio nutre seri dubbi circa l'affidabilità dell'organizzazione internazionale «Interpol» dal punto di vista della normativa sulla protezione dei dati. Tale inaffidabilità solleva, in ultima analisi, la questione della necessità o meno che gli Stati membri rinuncino del tutto alla collaborazione con l'Interpol a causa della mancanza di garanzie adeguate da parte dell'Interpol, essendo questo l'unico modo per garantire la libertà di circolazione nel quadro della libera circolazione all'interno dell'Unione europea. Poiché, soltanto così, l'Unione può evidentemente realizzare lo spazio di libertà e garantire la libera circolazione dell'individuo (cfr. articolo 67 TFUE). Essendovi una chiara mancanza di coordinamento delle «Red Notice» all'interno dell'Unione europea e in assenza di un quadro normativo unico, la libertà dei cittadini degli Stati membri può essere garantita solo con l'uscita dall'Interpol.
28. Le osservazioni di cui al considerando 64 della direttiva (UE) 2016/680, secondo cui è opportuno che, qualora i dati personali siano trasferiti dall'Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello di protezione delle persone fisiche previsto nell'Unione dalla presente direttiva non sia compromesso [vedi altresì l'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680], anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso titolari del trattamento o responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra organizzazione internazionale, debbono valere anche per i dati personali che vengono trasmessi da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale - nella specie l'Interpol - agli Stati membri dell'Unione europea. Diversamente, non **viene garantito il livello di protezione previsto dalla direttiva (UE) 2016/680**. [Or. 13]
29. Un opportuno coordinamento sarebbe inoltre possibile soltanto nella misura in cui uno Stato membro concordasse con i restanti Stati membri su come procedere con tali «Red Notices» in una nota verbale, che tuttavia, nel caso di specie, non sembra essere nelle intenzioni della resistente [omissis].
30. In mancanza, occorrerebbe assicurare che, per gli Stati membri, sia possibile continuare a trattare dati, che si trovano presso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), in una circolare di segnalazione («Red Notice») di Stati che non sono Stati contraenti della CAAS, soltanto allorché uno Stato non membro dell'Unione europea, mediante la circolare di segnalazione, diffonda una

richiesta di arresto e di estradizione e abbia richiesto l'arresto e ciò non sia in contrasto con il diritto dell'Unione.

31. La soluzione della causa dipende dalle questioni pregiudiziali. Infatti, laddove trovi applicazione il principio del *ne bis in idem* e l'ulteriore segnalazione di uno Stato terzo in merito a una «*Red Notice*» negli Stati membri risulti conseguentemente illecita, sarebbe precluso agli Stati membri il trattamento della «*Red Notice*» e sarebbe garantita la libertà di circolazione del ricorrente all'interno dell'Unione europea e dello spazio Schengen. Se ciò debba avvenire con l'uscita dall'Interpol per tutti gli Stati membri o, invece, tramite un'opportuna interpretazione integrativa della direttiva (UE) 2016/680 da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, dipende dal tenore dell'emananda decisione.

III.

32. La causa presenta la necessaria urgenza (cfr. articolo 107, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea).
33. L'urgenza deriva, in particolare, dall'età del ricorrente. Il ricorrente è nato il 17 novembre 1937 e ha già compiuto il suo ottantesimo anno di vita. Fino alla decisione della causa, il ricorrente, in pratica, non può lasciare il territorio tedesco. Dal 2008, le autorità penali tedesche e statunitensi svolgono indagini sul ricorrente. Non appare ragionevole esigere che il ricorrente subisca una durata del procedimento di mesi o anni, [Or. 14] anche se, a causa del cronico sovraccarico di lavoro di questo Collegio, il rinvio pregiudiziale è potuto avvenire soltanto ora.

IV.

34. [omissis]

[omissis]